

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° 130 DEL 17 MARZO 2014

CONVENZIONE

TRA

Il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, P. IVA n° 00876220633, con sede in Napoli, Via Sergio Pansini 5 - 80131, rappresentata legalmente dal Direttore Prof. Domenico BONADUCE, ivi domiciliato per la carica

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, P. IVA n° 06909360635, con sede in Napoli, alla via S. Pansini 5 – 80131, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giovanni PERSICO, ivi domiciliato per la carica

Di seguito denominate “le Parti”

PREMESSO QUANTO SEGUE

- Che le Parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco obiettivo di favorire l'ampliamento ed il miglioramento sia della capacità di assistenza sanitaria sia della ricerca scientifica, in piena sinergia e nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali;
- Che il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università degli Studi di Napoli (di seguito DISMET), nell'ambito delle proprie primarie attività di ricerca, sta conducendo un progetto di studio multicentrico denominato “Efficacia clinica del trattamento combinato con Montelukart per via orale e Fluticasone per via inalatoria versus monoterapia nei bambini in età prescolare con broncospasmo ricorrente: studio multicentrico randomizzato controllato”;
- Che lo stesso, nell'ambito dei bandi AIFA, ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione delle attività previste nel progetto;

- Che il finanziamento per il citato studio è stato autorizzato nell'ambito dei bandi AIFA 2009 per la ricerca indipendente sui farmaci;
- Che il Dipartimento in parola funge da Centro coordinatore nell'ambito dello studio;
- Che nell'ambito del citato Dipartimento, la Sezione di Pediatria è un importante centro di riferimento per la diagnosi e cura delle malattie respiratorie in età pediatrica;
- Che il broncospasmo ricorrente è frequentemente causa di ricovero ospedaliero (ordinario o in Day Hospital) e che per l'attuazione del citato studio è necessario, tra l'altro, l'utilizzo del Fluticasone dipropionato per via inalatoria;
- Che uno dei principali obiettivi concernenti l'aspetto delle terapie del broncospasmo ricorrente in età prescolare è rappresentato dalla creazione di cure favorevoli al miglioramento di sintomi e segni clinici della malattia di base;
- Che, ai fini di cui sopra, il DISMET necessita di acquistare il farmaco Fluticasone dipropionato spray da 50 mg;
- Che il farmaco Fluticasone dipropionato rappresenta per il DISMET un elemento fondamentale ed imprescindibile per l'attività di ricerca;
- Che l'utilizzo dello stesso, nell'ambito delle attività di ricerca di cui in argomento, ha, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - testare l'efficacia del fluticasone dipropionato sul numero di giorni liberi da sintomi respiratori durante il trattamento e durante il follow up;
 - determinare l'efficacia del fluticasone dipropionato su un punteggio clinico standardizzato;
 - valutare l'effetto del fluticasone dipropionato sull'intervallo di tempo (espresso in numero di giorni) tra l'inizio del suddetto trattamento ed il ricorso alla terapia dell'attacco acuto di broncospasmo;
 - determinare l'efficacia del fluticasone dipropionato su numero e durata degli episodi di broncospasmo;
 - ridurre, in definitiva, la morbilità della malattia di base, diminuendo in maniera significativa i ricoveri in regime di Day Hospital e di lunga degenza, con alleggerimento della spesa sanitaria sostenuta dalla Azienda;
- Che, pertanto, il DISMET intende trasferire all'Azienda l'importo di € 27.000,00 IVA inclusa, per l'acquisto del quantitativo di farmaco Fluticasone dipropionato spray da 50 mg, a fronte di relativi ordinativi di spesa, con le modalità di cui al successivo articolo;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse che precedono sono patti.

Art. 2

Il DISMET si impegna a trasferire all'Azienda il corrispettivo necessario all'acquisto del farmaco Fluticasone dipropionato spray da 50 mg, da utilizzare per le attività di cui in premessa, per un importo di € 27.000,00 IVA inclusa, a fronte di relativi ordinativi di spesa.

Il corrispettivo per le singole forniture effettuate dall'AOU, sarà rimborsato con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 3

Il DISMET inoltrerà al Servizio di Farmacia Centralizzata dell'AOU richiesta scritta delle quantità di farmaco, di volta in volta occorrenti, nell'ambito dell'importo di cui all'art. 2, in virtù della presente convenzione.

Il Servizio Gestione Economico-Finanziaria inoltrerà al DISMET richiesta di rimborso, per ciascuna fornitura effettuata, corredata da copia della relativa fattura.

A fronte della citata richiesta di rimborso, il DISMET provvederà, entro 60 giorni dalla data della richiesta, al pagamento dell'importo dovuto, mediante accredito sul conto di tesoreria dell'AOU.

Art. 4

La presente convenzione avrà durata fino alla conclusione dello studio, con decorrenza dalla data della stipula ed avrà efficacia, comunque, fino al puntuale adempimento degli impegni assunti dal DISMET.

Art. 5

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli. 17/3/2014

Dipartimento Universitario di Scienze

Mediche Traslazionali

Il Direttore

F.to Prof. Domenico BONADUCE

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Il Direttore Generale

F.to Prof. Giovanni PERSICO